

Spett.li  
**Cienti**  
Loro Sedi

Modena, li 17 Aprile 2019

**OGGETTO: imposta di bollo**

In data 23 Aprile 2019 scadrà il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019. Per effetto del DM 28 dicembre 2018, infatti, "*il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo*". Considerato che il 20 Aprile cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle *e-fatture* ricevute, rende noto al soggetto passivo l'importo dovuto, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Tramite un servizio presente sullo stesso portale, sarà, inoltre, possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia.

1

Lo Studio ricorda che l'imposta di bollo è obbligatoria sulle fatture elettroniche di importo complessivo unitario superiori ad € 77,47 per:

- Operazioni fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972);
- Operazioni fuori campo IVA ex artt. Da 7-bis a 7-septies DPR 633/1972;
- Operazioni non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art. 8, co. 1. Lett. C) DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 DPR 633/1972) ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti

esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Ris. 290586/78) che sono pertanto esenti da bollo;

- Operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dall'applicazione dell'IVA (art. 15 DPR n. 633/1972);
- Fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circ. 7/E/08)

In considerazione del fatto che sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, per assolvere l'adempimento è necessario versare l'imposta di bollo, pari a € 2,00 per ogni fattura elettronica emessa, nelle modalità precedentemente citate, indicando sulla fattura elettronica la dicitura "Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17 giugno 2014".

Lo Studio, restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

